**REGOLAMENTO PER L’ ACQUISIZIONE E GESTIONE**

**DI LAVORI, BENI E SERVIZI**

#  DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

# PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE I.R.C.C.S. CARLO BESTA

(approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n…………… del .…../….../2023)

**INDICE**

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SOGLIE

ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

ART. 4 – CASI PARTICOLARI

ART. 5 – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 6 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 7 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

ART. 8 – LETTERA D’INVITO

ART. 9 – GARANZIE

ART. 10 – QUINTO D’OBBLIGO

ART. 11 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

ART. 12 – DURATA DEI CONTRATTI

ART. 13 – SUBAPPALTO

ART. 14 – CODICE UNICO DI GARA (CIG)

ART. 15 – TRACCIABILITA’ FINANZIARIA

ART. 16 – CONTRIBUTO ANAC

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

**ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SOGLIE**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l’acquisizione e gestione di forniture di beni e di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 48 ss. del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito Codice).
2. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze della Fondazione, applicabili in tutto il ciclo delle acquisizioni, dalla programmazione e progettazione dei fabbisogni fino all’affidamento ed esecuzione dei contratti.
3. Per le suddette esigenze di semplificazione, l’azione della Fondazione si informa a principi di sburocratizzazione e di fiducia nei confronti delle controparti, espressamente enunciati dal Codice. A titolo esemplificativo, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione.
4. In caso di mancata qualificazione come Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 63 del Codice, la Fondazione provvede, in alternativa, al ricorso alla Centrale di Committenza regionale ARIA spa, mediante aggregazione con altre Aziende del SSR aventi le necessarie qualificazioni, nei limiti di quanto eventualmente disposto in materia da Regione Lombardia. Diversamente, le procedure non sono espletabili in via autonoma.
5. Pertanto la Fondazione provvede autonomamente ad acquisti di beni e servizi solo laddove non sia possibile approvvigionarsi, nei tempi e nei modi necessari, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla Centrali regionale d’acquisto di cui sopra, ovvero di Consip spa.
6. Le soglie di cui al presente regolamento sono le seguenti:
* soglie comunitarie: per lavori, attualmente € 5.382.000,00. Per servizi e forniture, attualmente € 215.000,00
* soglie infra comunitarie:
* per lavori:
* importo inferiore ad € 150.000,00: si procede con affidamento diretto ad operatore economico di comprovata esperienza, nel rispetto del principio di rotazione, oppure con richiesta di 3 preventivi, dove possibile;
* importo compreso tra € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, si affida tramite procedura negoziata senza bando, con invito a 5 operatori economici
* importo tra € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.382.000,0: si affida tramite procedura negoziata senza bando con invito a 10 operatori economici
* per servizi:
* importo inferiore ad € 140.000,00, si procede con affidamento diretto ad operatore economico di comprovata esperienza, nel rispetto del principio di rotazione, oppure con richiesta di 3 preventivi, dove possibile;
* importo tra € 140.000,00 e inferiore a € 215.000,00, si affida tramite procedura negoziata senza bando con invito a 5 operatori economici.

Per la tipologia di affidamenti da utilizzare in base alle soglie si rinvia, comunque, agli artt. 3, 4, 5,6 del presente regolamento, che recepisce fin d’ora eventuali modifiche delle soglie comunitarie, come rideterminate periodicamente nei disposti normativi.

**ART. 2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)**

1. Nei limiti di cui all’art. 1, l’attività contrattuale finalizzata all’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo fino a 140.000,00 e lavori fino ad € 150.000,00 euro IVA esclusa, o eventualmente superiore, è espletata dalla S.C. Provveditorato Economato e dalla SC Tecnico Patrimoniale, ciascuna per le rispettive competenze, come da indicazioni del POAS.
2. La direzione dell’esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura è, invece, espletata dalla Struttura richiedente il bene o il servizio, che riporta al responsabile del procedimento di cui al comma 2. La funzione di DEC non è rifiutabile.
3. Pertanto, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, i compiti di cui al comma precedente sono demandati, sia per le gare autonome che per quelle centralizzate, o per le adesioni ARIA/CONSIP:
* per i farmaci e i dispositivi medici di uso ospedaliero, alla Struttura Semplice Farmacia Aziendale;
* per le apparecchiature elettromedicali, alla S.S. Ingegneria Clinica;
* per le forniture e servizi di diretta competenza delle varie Strutture, a queste ultime;
* per le forniture e servizi di diretta competenza della Direzione Medica di Presidio **(**es. gestione raccolta smaltimento rifiuti speciali; portierato ecc.) o della Struttura Professioni Sanitarie (es. servizio di lavanolo, ristorazione e pulizie), a queste ultime o dalle strutture dalle stesse dipendenti;
* per le forniture e servizi afferenti le attività di formazione, alla S.S. competente;
* per le forniture e servizi afferenti le attività di informazione e comunicazione, alla S.S. competente;
* per i dispositivi di protezione individuale, al Servizio Prevenzione e Protezione;
* per i beni e servizi economali, alla S.C. Provveditorato Economato.

4. Il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è il titolare della Struttura competente, salvo che questi individui per iscritto altra figura all’interno della stessa. In ogni caso per le tipologie indicate all’art. 32 dell’allegato II.14 al Codice la funzione di DEC è assunta dal Struttura diversa da quella del RUP.

1. La Fondazione garantisce, in conformità alle disposizioni del Codice, adeguata formazione e copertura assicurativa a favore del RUP, del DEC e dei loro collaboratori.

**ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. Le procedure per l’acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento sono consentite fino ad un importo massimo ciascuna inferiore alla soglia comunitaria, all’atto dell’adozione del presente regolamento, attualmente fissata, per i lavori, in € 5.382.000,00 e per i servizi e forniture in € 215.000,00, IVA esclusa.
2. E’ vietata l’artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento. Il divieto di affidamento vale solo per il al fornitore uscente e non per i concorrenti invitati, per due affidamenti consecutivi, per stesso settore merceologico o di servizi, oppure stessa categoria di opere
3. La rotazione si applica solo oltre la fascia di 50.000,00 euro IVA esclusa.
4. Eccezioni al principio di rotazione sono:
* assenza di alternative per la struttura del mercato e accurata esecuzione del precedente contratto
* Procedure negoziate con invito a tutti gli interessati
* Affidamenti sotto 5.000,00 € IVA esclusa, che non soggiacciono al principio di rotazione.

**ART. 4 – CASI PARTICOLARI**

1. Nel rispetto delle soglie infracomunitarie di cui all’art. 1, il ricorso alle procedure disciplinate dal presente regolamento è consentito altresì nei seguenti casi:
2. quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
3. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
4. nel caso di lavori, consegne complementari effettuate dall’operatore economico originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di operatore economico obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
5. affidamento ad altro operatore economico a seguito del recesso del precedente.
6. Si applica l’art. 76 del Codice, avente ad oggetto la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando.

**ART. 5 – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.**

1. Laddove non sussistano convenzioni ARIA/CONSIP idonee cui aderire, per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 € (IVA esclusa) l’affidamento può avvenire anche senza consultazione di più operatori, purchè l’affidatario sia un operatore con documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione. L’individuazione dell’operatore economico può avvenire anche tramite NECA/MEPA.
2. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell’atto di affidamento.
3. Il criterio di aggiudicazione può essere:

- al prezzo più basso, per i lavori, servizi e le forniture ripetitivi o con caratteristiche standardizzate, o qualora l’oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;

- a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.

1. Non si ricorre obbligatoriamente al mercato elettronico della pubblica amministrazione NECA/(MEPA):
* laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
* nel caso in cui l’espletamento della ricerca del prodotto sul NECA/ MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell’acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori alle soglie per l’affidamento diretto;
* per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;
* nel caso di fornitura pluriennale finalizzata ad alimentare periodicamente rifornimenti di magazzino, ove tale natura contrattuale sia incompatibile con quanto previsto nei bandi di abilitazione e/o nelle offerte dei fornitori del NECA/ MEPA o dalle caratteristiche del servizio o della fornitura necessaria alla Fondazione.
1. Il NECA/ MEPA viene comunque tenuto presente, ove possibile, ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi.
2. I contratti non stipulati ricorrendo al NECA/MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il NECA/MEPA stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.
3. La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni stipulate da ARIA o da Consip, laddove più favorevoli.
4. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, che avviene con affidamento diretto ai sensi del comma 1, gli ordinativi potranno essere emessi adottando periodicamente la determinazione contenente gli elenchi analitici delle spese che vengono effettuate. Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
5. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

**ART. 6 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

* 1. Per i lavori: laddove non sussistano convenzioni ARIA/CONSIP idonee cui aderire, tra € 150.000,00 e 1 milione sono invitati 5 operatori. Tra 1 milione e 5.382.000,00 € sono invitati 10 operatori.
	2. Per i servizi e forniture: laddove non sussistano convenzioni ARIA/CONSIP idonee cui aderire, tra € 140.000,00 e inferiore a 215.000,00 (attuale soglia comunitaria) sono invitati 5 operatori.
	3. Le modalità di invito prevedono una indagine di mercato, con avviso pubblicato sul sito della Fondazione e, laddove ritenuto, su SINTEL o altre piattaforme. Sono salve ulteriori modilaità di pubblicazione. L’avviso contiene elementi essenziali e requisiti per la partecipazione. Indica, altresì, i criteri di scelta se numero prefissato di operatori da invitare. Il sorteggio è ammissibile solo in caso eccezionale
	4. La Fondazione può anche avvalersi di elenchi di operatori, dalla stessa formati mediante la pubblicazione di avvisi aperti.
	5. Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione di scambio di corrispondenza, in via elettronica, entro 30 giorni salva eventuale stipula di scrittura privata. Nelle procedure sottosoglia non si applica lo stand still.
	6. Nell’ambito degli affidamenti, gli operatori economici dovranno sottoscrivere per accettazione: il Patto di integrità degli appalti pubblici, approvato da Regione Lombardia con DGR n. XI/1751/2019; il Codice Etico della Fondazione; l’informativa privacy; la clausola Trasparenza e Tracciabilità (T&T) di cui alla D.G.R. n. XI/5408 del 25 ottobre 2021.

**ART. 7 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI**

* 1. L’attività di acquisizione di lavori, beni e servizi deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:
1. incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
2. ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all’entità del contratto;
3. parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
4. uso imparziale da parte della Fondazione delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento;
5. predeterminazione della procedura scelta per l’affidamento.
	1. L’elenco delle procedure che si intendono espletare ai sensi del presente regolamento è divulgato preventivamente, di regola, tramite il sito internet della Fondazione allo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse; gli operatori economici che hanno manifestato interesse vengono tutti invitati, salvi casi eccezionali e motivati. Il presente comma non si applica alle acquisizioni di cui agli articoli 6 e 7 se non in via di applicazione volontaria ovvero in casi particolari come utilizzo di fondi comunitari o simili.

**ART. 8 – LETTERA DI INVITO**

1. La lettera d’invito deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi:
2. oggetto dell’acquisizione;
3. caratteristiche tecniche e qualità del lavoro, bene o servizio richiesto;
4. modalità di fornitura e/o di esecuzione;
5. termini di pagamento;
6. termini e modalità di consegna e/o esecuzione;
7. eventuali garanzie richieste;
8. eventuali costi di manutenzione;
9. eventuali penalità;
10. casi di grave inadempimento;
11. importo a base della richiesta di offerta;
12. criterio di aggiudicazione;
13. richiesta di attestazione che il fornitore si uniformi alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni;
14. termini di presentazione dell’offerta e riferimenti del committente.

**ART. 9 – GARANZIE**

1. Per le acquisizioni di lavori, beni e servizi disciplinate dal presente regolamento non è previsto l’obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell’acquisizione.

**ART. 10 – QUINTO D’OBBLIGO**

1. Qualora nel corso dell’esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione dei lavori, della fornitura di beni e servizi, l’appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

**ART. 11 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI**

* 1. L’esecuzione dei contratti si informa al principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice dei contratti. Ordinariamente i lavori, servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione/certificato di regolare esecuzione/verbale di collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara, ad opera delle Strutture competenti come individuate ai sensi dell’art. 2, comma 3 del presente regolamento. Si applica l’allegato II.14 del Codice.
	2. Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del lavoro, servizio e/o per controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal direttore dell'esecuzione sul documento di trasporto o sulla copia della fattura e trasmesso al Responsabile per la liquidazione della fattura medesima o essere acquisita con altre forme semplificate incluso il silenzio assenso. Possono essere adottate circolari o linee guida interne per disciplinare l’effettuazione delle attività di cui al presente articolo.
	3. Le operazioni di verifica devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali e comunque in tempo utile ad effettuare le conseguenti operazioni di liquidazione e pagamento della fattura.
	4. L’attestazione/certificato di regolare esecuzione deve essere trasmessa alla Struttura che ha espletato la procedura di affidamento/verbale di collaudo ovvero, se diversa, alla Struttura titolare del capitolo di spesa per la conseguente liquidazione della fattura e, nel caso di acquisizione di beni inventariabili, all’ufficio competente per la tenuta del libro cespiti.
	5. La Fondazione provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di lavori, beni e servizi, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

**ART. 12 – DURATA DEI CONTRATTI**

1. La durata del contratto può essere modificata se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Fondazione. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica debitamente motivate.
2. Il contratto di appalto o fornitura può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato, per una durata e un importo non superiori a quanto previsto nel contratto originario.

**ART. 13 – SUBAPPALTO**

1. E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di subappaltare a terzi l’esecuzione di tutto o parte dell’esecuzione dei lavori, della fornitura di beni e servizi senza l’autorizzazione scritta della Fondazione e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

**ART. 14 – CODICE UNICO GARA (CIG)**

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell’emissione dell’ordine la Struttura procedente, individuata ai sensi dell’art. 2, comma 1, è tenuta a provvedere all’acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall’art. 1 del presente regolamento.

**ART. 15 – TRACCIABILITA’ FINANZIARIA**

* 1. La Struttura procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di lavori, beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto nell’ordine, ovvero nella lettera d’invito, dovrà essere riportato, tra l’altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

**ART. 16 – CONTRIBUTO ANAC**

* 1. La stazione appaltante e gli operatori economici partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa.
	2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall’Autorità nazionale anticorruzione.

**ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023, viene pubblicato sull’Albo pretorio on line della Fondazione.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioniintervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente regolamento.
3. E’ abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 241 del 12/11/2018.
4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l’applicazione del precedente regolamento. L’esecuzione dei contratti derivanti dall’applicazione della previgente normativa è disciplinata, per la parte residua, dal presente regolamento.
5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.